

RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

RELAZIONE ANNUALE 2014

Premettiamo, per doverosa comprensione, che il termine "corruzione" nell'accezione della L. 6 novembre 2012, n. 190, non attiene solamente allo specifico reato di corruzione ma ha un significato più ampio fino a comprendere la "cattiva amministrazione" identificata dal mancato rispetto del "buon andamento", dell'"imparzialità" e della legittimità degli atti dell'azione amministrativa, anche se non vi sia rilevanza penale alcuna.

L'art. 4 del piano triennale per la prevenzione della corruzione prevede la mappatura delle attività a più elevato rischio di "corruzione" nel comma che sono le seguenti:

- a) provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, con riferimento alla modalità di selezione, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

In questo Comune il rischio maggiore, almeno in linea teorica, non comprende – come avviene di solito – l'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi ma in generale tutta l'attività in materia commerciale, vista la presenza in loco del più grande Parco commerciale della regione (il Tiare), dell'Ikea e di numerose altre attività commerciali.

La rilevazione della T.P.O. preposta evidenzia che circa 140 SCIA o subingressi e varie azioni societarie evidenziano il procedimento concluso entro i termini, nel mentre nei confronti di 45 istanze di posa di cartelli pubblicitari è stato emesso un provvedimento di diniego (sempre nei termini del procedimento) causata dalla carenza della documentazione prevista dalla legge. Per tale carenza è stata richiesta (atto obbligatorio) l'integrazione che non è stata affatto perfezionata né nei termini né, molto spesso, fuori termine. Non mi pare proprio, su questo versante di percepire indizi di corruzione nell'accezione sopra accennata.

Circa i provvedimenti della succitata lettera a) è sempre stato pedestremente seguito il regolamento comunale per la concessione di immobili e l'unico affido diretto concernente la concessione della gestione della palestra comunale ad una cooperativa sociale è autorizzato dalla pacifica interpretazione dell'art. 24, 1° comma della L.R. 2/11/2006 n. 20 (per concessione di valore inferiore a € 50.000,00).

Per i provvedimenti di cui alla lettera b) si è sempre seguito l'ordinamento di cui alla L.R. 14/2003 e s.m.i. quale integrata dal codice dei contratti pubblici (D.Lgvo 163/2006 e s.m.i.).

Per le forniture e servizi – essendo di regola tutte inferiori (art. 125 c. 11 del Codice dei contratti) ad € 40.000,00 di valore, si è spesso esperito il procedimento di affidamento per cattimo fiduciario in n. 15 casi ma sempre previo ricorso al MEPA e per importi medi di circa € 2.500,00 e quindi privi di una rilevanza economica diffusa.

Circa la lettera c) qualsiasi vantaggio economico a terzi è minutamente disciplinato dal relativo regolamento comunale che non risulta essere mai stato violato. Non ci constano benefici mai rendicontati nelle forme regolamentari o rendicontati in ritardo.

Non si sono espletati concorsi pubblici e per l'utilizzo di lavoratori socialmente utili (non è una vera e propria assunzione) si è ricorsi alla selezione pur essendo possibile in questo caso "l'assunzione" diretta.

Relativamente ai seguenti procedimenti:

1. *Affidamenti di incarichi professionali, di studio, ricerche e consulenza;*
2. *Affidamenti diretti di lavori, forniture e servizi;*
3. *Rilascio permessi di costruire;*
4. *Accertamenti con adesione e sgravi tributi comunali;*
5. *Transazioni extragiudiziali e accordi bonari;*
6. *Attività di controllo in materia edilizia, ambientale e commerciale;*
7. *Pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata;*
8. *Accertamento, verifica della elusione ed evasione fiscale;*
9. *Procedimenti sanzionatori relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati dalla Polizia Municipale nonché il rispetto dei termini, perentori o ordinatori, previsti per il compimento dei relativi atti.*

Circa il punto 1. vi sono stati solo incarichi professionali e per prestazioni non previste sul MEPA (Es.: incarico ad un veterinario per la sterilizzazione di felini).

Già si è detto per l'affidamento diretto di forniture e servizi, nel mentre per i lavori ve ne sono stati n. 29 nell'ultimo semestre: tutti ampiamente motivati, secondo quanto previsto dal Piano ma è da rilevare che l'importo medio è inferiore ad € 10.000,00. Per quanto riguarda il rilascio di permessi di costruire si è sempre applicata la legge senza ritardi sui termini procedurali. Non si rilevano casi relativamente ai punti 4. e 5., nel mentre il punto 6. in materia edilizia ed ambientale (per il commercio vedi sopra) la vigilanza, spesso sfociata in ordinanza sindacale, può dirsi costante. Inoltre, non sono mai stati rilevati (nel 2014) abusi edilizi. Relativamente al punto 7. vi è stato un solo affidamento professionale per la variante n. 1 al nuovo P.R.G.C. di scarso peso finanziario.

Il seguente punto 8 è demandato all'Associazione intercomunale di Cormons.

Circa il punto 9. si rilevano solo alcuni procedimenti sanzionatori di Polizia locale conclusi nei termini sia perentori che ordinatori.

Per quanto riguarda il rispetto dei termini di 30 giorni per i pagamenti il tempo medio, per il 2014 è di giorni 28 con un certo numero di pagamenti che si protrae ben oltre. È da rilevare che in taluni casi, il termine legale è materialmente impossibile da rispettare visto che la maggior parte dei pagamenti è subordinato al rilascio del documento unico di regolarità contributiva da parte degli enti competenti che spesso avviene in tempi incompatibili con i 30 giorni o nel caso di fatture emesse prima del completamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'art. 5 relativo ai meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione esso viene sostanzialmente rispettato comunque senza la creazione di piccoli "monopoli" che rientrerebbero certo nel concetto di corruzione. Circa gli altri punti rilevanti del regolamento, l'art. 7 si integra con il regolamento comunale del controllo sugli atti e si è già detto sui procedimenti che si concludono oltre i termini (pagamenti e provvedimenti commerciali).

Perciò che concerne l'art. 8 del Piano, non vi sono stati casi rilevanti il primo punto mentre il secondo e terzo vengono sempre rispettati.

Ciò può dirsi, senz'altro, per le prescrizioni di cui all'art. 9, 10 e 11 vi è assoluto rispetto né vi sono casistiche concernenti l'art. 12 e 13.

La formazione del personale, di cui all'art. 14, è stata assicurata mediante la partecipazione ad un corso on-line di ben 13 ore di titolari di posizione organizzativa ed il sottoscritto e di ore 4 per gli altri dipendenti.

In generale e visto l'ente ed i suoi procedimenti nel suo complesso il rapporto con gli utenti e collaboratori esterni ed in genere tutta l'attività amministrativa il sottoscritto responsabile della prevenzione della corruzione non ha alcun indizio o sentore di fenomeni di corruzione nel senso su esposto.

Addì 15 dicembre 2014

IL RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
- dott. Flavio Seculin -



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Flavio Seculin", is positioned to the right of the title and below the seal.